



COMUNE di ROBBIATE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 Registro Deliberazioni del 29-09-2017

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 Ricognizione delle partecipazioni sociali possedute

L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di settembre alle ore 21:00, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

Villa Daniele	P	Visigalli Giancarlo	P
Cagliani Antonella	P	Brivio Gianfranco	P
Vignali Angelo	P	Castelli Lorenza	P
Dozio Eleonora	P	Casati Cesare	P
Pozzoni Alessandro	P	Danza Alessandro	A
Valtolina Andrea	P		

Presenti...: 10

Assenti...: 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Renda DOTT.SSA Rosa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Villa Daniele, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 Ricognizione delle partecipazioni sociali possedute

IL SINDACO – PRESIDENTE

Il Sindaco nell'introdurre il presente argomento posto all'Ordine del Giorno relaziona ampiamente in merito alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 con ricognizione delle partecipazioni sociali possedute. Il Sindaco nel relazionare si avvale della proiezione di slides;

Dopo di che dichiara aperta la discussione;

Nessun Consigliere chiede di intervenire, pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATO il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP o Testo unico)*;

ESAMINATO il d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Decreto correttivo);

ESAMINATA la Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 16 luglio 2017, recante le Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016;

VISTO che gli enti pubblici, compresi i Comuni, non possono mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali (art. 4, comma 1, TUSP);

CONSIDERATO che gli enti pubblici, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, TUSP, vale a dire aventi ad oggetto una delle seguenti attività:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto

legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016".*

TENUTO CONTO che sono ammesse anche le partecipazioni degli enti pubblici nelle società il cui oggetto sociale prevede la produzione di energia da fonti rinnovabili: *"sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili"* (art. 4, comma 7, TUSP, come modificato dall'art. 5 del Decreto correttivo);

RILEVATO che, per effetto del Testo Unico sulle società pubbliche, entro il 30 settembre 2017 il Comune deve effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute il 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del Testo unico), individuando quelle che devono essere alienate (art. 24, comma 1, TUSP, come modificato dall'art. 15 del Decreto correttivo);

TENUTO CONTO che devono essere alienate oppure assoggettate alle misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2, TUSP – cioè essere oggetto di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione delle società – le partecipazioni sociali rispetto alle quali si verifica una o più delle seguenti condizioni:

- 1) partecipazioni non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP;
- 2) partecipazioni che non soddisfano i requisiti previsti dall'art. 5, commi 1 e 2, TUSP, nel senso che non c'è necessità del loro mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche tenendo conto della convenienza economica e sostenibilità finanziaria e della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- 3) partecipazioni che rientrano in una delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 2, TUSP, vale a dire:
 - a) partecipazioni societarie che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4 del TUSP;
 - b) partecipazioni in società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o svolte da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio anteriore all'entrata in vigore del Decreto correttivo cioè negli anni 2014-2016, hanno conseguito un fatturato medio annuo non superiore ad euro 500.000 (limite transitorio stabilito dall'art. 26, comma 12-quinquies, TUSP, introdotto dall'art. 17 del Decreto correttivo);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del TUSP;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio di riferimento per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RILEVATO che, con deliberazione n. 69 del 12.06.2017, la Giunta Comunale ha approvato le modifiche relative allo statuto di Lario Reti Holding Spa previste dall'art. 11 e dall'art. 16, comma 3, TUSP;

RILEVATO che, con deliberazione n.42 del 20/03/2017, la Giunta Comunale ha approvato le modifiche relative allo statuto della Società Intercomunale Lecchese per l'Ecologia e l'Ambiente per azioni previste dall'art. 11 del TUSP;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato effettuato dai servizi ed uffici comunali competenti in conformità con i criteri sopra indicati, come indicato nella Relazione Tecnica che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera (Allegato A);

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decreto sindacale n.66 del 31/03/2016, di cui l'atto ricognitivo costituisce l'aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, TUSP;

PRESO ATTO che, in base a quanto risulta dalla Relazione tecnica, le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune sono le seguenti:

- Lario Reti Holding Spa, partecipata dal Comune con lo 0,21% del capitale sociale, gestore del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Lecco mediante affidamento diretto con modalità *in house providing*;
- Lario Reti Gas s.r.l., interamente partecipata da Lario Reti Holding Spa (100%), la quale esercita il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale;

- Acel Service s.r.l., controllata da Lario Reti Holding Spa con il 25%, la quale esercita la produzione di energia da fonti rinnovabili e l'attività di vendita del gas e dell'energia elettrica ai clienti finali;
- AEVV Energie s.r.l., partecipata da Lario Reti Holding Spa con il 49%, la quale svolge l'attività di vendita del gas e dell'energia elettrica ai clienti finali;
- Commerciale Gas & Luce s.r.l., partecipata da Acel Service s.r.l. con il 25%, la quale svolge l'attività di vendita del gas e dell'energia elettrica ai clienti finali;
- Energy Trade Spa, partecipata da Acel Service s.r.l. con il 21,29%, che si occupa di importazione, acquisto e vendita di gas e di energia elettrica per conto dei suoi soci, tra i quali è compresa Acel Service;
- Idrolario srl, partecipata dal Comune con l'1,47 %, che si occupa del servizio idrico integrato;
- Silea Spa, partecipata dal Comune con lo 0,134 % del capitale sociale, gestore del ciclo integrato dei rifiuti mediante affidamento diretto con modalità *in house providing*;
- Seruso Spa, controllata da Silea Spa con il 80,5% , la quale si occupa del trattamento della frazione secca e della valorizzazione degli imballaggi in carta ed in plastica con recupero di materia;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 24 TUSP, bisogna individuare le partecipazioni che devono essere alienate entro un anno dalla conclusione della ricognizione, cioè a partire dalla data di approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo nello stesso tempo la migliore efficienza, la maggiore razionalità, la riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio;

RILEVATO che, a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune, le condizioni per il loro mantenimento sono illustrate nell'Allegato A), in particolare:

- i) nella sezione "*Considerazioni Strategiche*" sono definiti il contesto e le scelte politiche inerenti la presenza nei servizi pubblici attraverso società partecipate nei diversi settori Idrico, Ambiente, Energia;
- ii) nelle successive sezioni sono esposte le motivazioni analitiche per il mantenimento delle partecipazioni in ciascuna società;
- iii) infine nella sezione "*Progetti di integrazione/sviluppo*" sono indicati i contenuti dei progetti del Gruppo Lario Reti per l'integrazione delle società idriche c.d. *patrimoniali minori* e per lo sviluppo delle società partecipate nel settore energetico;

TENUTO CONTO che gli esiti dell'esame ricognitivo sono inseriti anche nell'apposito modello standard previsto dalla citata deliberazione della Corte di Conti Sezione Autonomie n. 19/2017 (Allegato B)

VISTO che l'atto rientra nella competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 267/2000, e dell'art. 10 TUSP;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000, prot. n. [●] del [●];

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49 d.lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49 d.lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Si pone in votazione la presente proposta di deliberazione che ottiene il seguente risultato: presenti n. 10, favorevoli n. 8, contrari n. zero, astenuti n. 2 (Consiglieri Castelli e Casati)

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune anche in via indiretta, contenuta nell'Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di accertare che, a seguito della ricognizione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico, esistono le condizioni per il loro mantenimento in base al Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (approvato con d.lgs. 175/2016), per le motivazioni e con le modalità illustrate nell'Allegato A);
3. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per attuare la presente delibera;
4. di trasmettere la presente delibera a tutte le società partecipate dal Comune, anche in via indiretta;
5. di comunicare l'esito della ricognizione contenuto nella delibera ai sensi dell'art. 17, d.l. n. 90/2014, e s.m.i., convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze secondo quanto previsto dal citato art. 17, comma 4;
6. di inviare copia della presente delibera alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Successivamente viene posta in votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione che ottiene il seguente risultato: presenti n. 10, favorevoli n. 8, contrari n. zero, astenuti n. 2 (Consiglieri Castelli e Casati)

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, considerata l'urgenza di dare attuazione alle decisioni prese dal Consiglio comunale.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Villa Daniele

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda DOTT.SSA Rosa

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 T.U.E.L. 267/2000 comma 4 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Robbiate, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda DOTT.SSA Rosa

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*